

LEGGE REGIONALE

"Erogazione di contributi straordinari alle imprese private
per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori"

LEGGI REGIONALE "Erogazione di contributi straordinari alle imprese private per concessioni di autolinee extraurbane per viaggiatori".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Alle imprese private, in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1976, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 190 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 180 per autobus/km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1975 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 40 per Km. di percorrenza.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 900 milioni.

Art. 5

All'onere di L. 900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap. 179: "Erogazione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

zione di contributi straordinari agli esercenti autoservi
zi di linea per viaggiatori in concessione" dello stato
di previsione della spesa di bilancio per l'anno finan-
ziario medesimo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio '76
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone